



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 32 del 26/06/2017

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Modifica alla ordinanza sindacale n. 19 del 28.04.2017

IL SINDACO

Premesso che in data 28 aprile 2017 è stata emessa l'ordinanza sindacale n. 19 del 28 aprile 2017 - *Disciplina Comunale degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti.* - per le ragioni espresse nelle premesse e nella parte dispositiva e che tutte integralmente si richiamano;

CONSIDERATO che sono pervenuti diversi rilievi da parte degli esercenti, con particolare riferimento alle fasce di orario quotidiane di interruzione di gioco stabilite dalla citata Ordinanza;

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione di un più attento esame della situazione esistente in tutto il territorio e per contemperare meglio gli interessi economici degli esercenti le attività ex artt. 86 e 88 TULPS, distinguere tra le sale da gioco autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS ed altri esercizi in cui gli apparecchi di intrattenimento e svago sono promiscui ad altre attività di commercio e/o imprenditoriali, in particolare per quanto attiene agli orari di esercizio con la previsione di una diversa e più ampia fascia oraria per le attività di cui all'art. 88 del TULPS. E ciò, anche al fine soprattutto di tutelare la libera attività imprenditoriale che nel caso delle sale da gioco viene esercitata unicamente ed esclusivamente nell'utilizzo da parte dell'utenza dei citati apparecchi e con le modalità controllate e sicure (anche mediante identificazione del cliente).

RITENUTO quindi di modificare la citata ordinanza per le ragioni di cui sopra, variando gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti.

VISTO l'art 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 19 del 28 aprile 2017;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art 50 comma 5 e 7 del decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

per quanto non espressamente modificato di fare salvi gli effetti e i contenuti dell'ordinanza n. 19 del 28 aprile 2017

di stabilire le seguenti fasce orarie di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e **svago di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.L.P.S., installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.L.P.S. e nelle altre tipologie di esercizio in cui è consentita l'installazione secondo le disposizioni vigenti:**

- a) Autorizzazioni ex art. 86 T.U.L.L.P.S. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bar, ristoranti, alberghi, sale giochi, rivendite di tabacchi, ricevitorie del lotto, esercizi commerciali, circoli ricreativi, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco, sale biliardo, sale bowling e attività similari):

dalle ore **10.00 alle ore 13.00 E DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 23.00** di tutti i giorni, festivi compresi;

- b) Autorizzazioni ex art. 88 TULPS (es. esercizi di raccolta gioco, sale scommesse, sale bingo, sale VLT – videoterminali di gioco VLT) e di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 luglio 2011 (determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l' installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.):

dalle ore **10.00 alle ore 13.00 E DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 01.00** del giorno **successivo**, di tutti i giorni, festivi compresi.

Gli apparecchi di cui sopra durante il periodo di non funzionamento devono essere completamente spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento. Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione, entro 60 giorni può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza viene trasmessa tramite pec:

Prefettura di Sassari
Comando Provinciale Carabinieri Sassari
Questura di Sassari
Guardia di Finanza Sassari
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato
Polizia Municipale Sassari

Sassari, 26.06.2017



Il Sindaco
Nicola Sanna